

Regolamento Regionale Micronido Marche

Il Micronido può ospitare un massimo di 18 bambini, con la presenza di personale con titolo di studio

(Requisiti strutturali dei Micronido)

2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle bambine l'agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da garantire un facile accesso all'area esterna. La superficie utile dell'area destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a sette metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso ed ai servizi igienici.

3. L'ingresso deve permettere un'ideale accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico.

4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.

5. I Micronido devono prevedere una cucina con vani accessori adibiti e zone idonee per il pasto, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene degli alimenti. In caso di somministrazione di pasti forniti dall'esterno a bambini e bambine di età superiore a dodici mesi, è previsto un terminale di cucina attrezzato atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e l'ideale distribuzione dello stesso. I pasti forniti dall'esterno sono preparati in strutture autorizzate dai servizi sanitari competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi.

6. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 5, sono altresì individuati i seguenti servizi generali:

a) un ufficio;

b) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;

c) una lavanderia opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;

d) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla lettera b).

7. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente educativo, con arredi e attrezzature adeguate. L'area destinata alla zona ludica non può essere inferiore a sei metri quadrati per bambino o bambina. Nei nidi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.

8. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti.

9. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.

10. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.

(Requisiti strutturali generali)

1. Le strutture dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), della legge sono localizzate su un unico piano fuori terra, in modo da favorire l'accesso, il movimento e la sicurezza dei bambini e delle bambine.

2. Qualora non sia possibile adeguare la struttura secondo quanto previsto al comma 1, gli ambienti possono essere posizionati su più piani, purché quelli destinati ai bambini e alle bambine siano comunque accorpati per sezione o gruppi omogenei su un unico piano.

3. I locali destinati ai bambini e alle bambine non devono essere interessati da elementi strutturali che possono costituire un pericolo per l'incolumità degli utenti.

4. Le strutture realizzate in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono derogare a quanto previsto al comma 1, purché siano comunque garantite la sicurezza e la salubrità dei locali.

5. Qualora i servizi educativi di cui al comma 1 siano ubicati in una struttura che ospita anche servizi scolastici, previsti per la fascia di età da tre a undici anni, i servizi generali e gli spazi esterni possono essere utilizzati in comune in maniera regolamentata e programmata.

6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nella realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nella scelta dei materiali di costruzione, di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele, le norme e le tecniche atte a garantire la sicurezza fisica, ambientale, l'igiene dei bambini e delle bambine. In materia di barriere architettoniche va garantita la visitabilità condizionata di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche).